

Codice A1906A

D.D. 8 giugno 2023, n. 245

R.D. 1443/1927. Proroga del Permesso di Ricerca denominato "Fobello" per oro, argento e minerali e associati. Comuni di Fobello, Cervatto, Cravagliana, Rossa, Balmuccia (VC). Società Cresta Minerals Italy S.r.l.. Codice P0052V.



ATTO DD 245/A1906A/2023

DEL 08/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: R.D. 1443/1927. Proroga del Permesso di Ricerca denominato “Fobello” per oro, argento e minerali e associati. Comuni di Fobello, Cervatto, Cravagliana, Rossa, Balmuccia (VC). Società Cresta Minerals Italy S.r.l.. Codice P0052V.

Visto:

la Determinazione Dirigenziale n. 137/A1906A/2021 dell' 8 aprile 2021, con la quale è stato conferito alla Società Cresta Minerals Italy S.r.l. per la durata di 2 (due) anni il permesso di ricerca per minerali di oro, argento ed associati, denominato “Fobello”, ricoprente un'area di 1074 ettari situata nel territorio dei Comuni di Fobello, Cervatto, Cravagliana, Rossa, Balmuccia (VC);

l'istanza in data 28 marzo 2023, protocollata al n. 3562/A1906A del 30 marzo 2023, con la quale il Sig. Charles Stephen Mark Fletcher, in qualità di titolare della Società Cresta Minerals Italy S.r.l. con sede in 10121 Torino, C.so Re Umberto n. 7, ha chiesto la proroga del sopracitato permesso di ricerca per ulteriori 2 (due) anni;

la documentazione allegata all'istanza, in particolare:

- il piano topografico in scala 1:10.000 riportante la delimitazione dell'area del permesso di ricerca, con i vertici;
- il programma dei lavori di ricerca e rapporto di fine lavori del biennio;

considerato che:

con nota del MATTM prot.n. 9940/A1906A del 25 agosto 2020, il progetto di ricerca denominato “Fobello” è stato escluso dal campo di applicazione della VIA;

con nota prot. n. 5066/A1906A del 9 maggio 2023 il Settore Polizia mineraria, cave e miniere ha dato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/1990;

il programma dei lavori del prossimo biennio non varia rispetto a quanto presentato con l'istanza di

conferimento del 2020 e, pertanto, non è necessario attivare una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006;

visti gli atti d'ufficio e quanto sopra esposto, si ritiene di accogliere l'istanza di proroga del permesso di ricerca per ulteriori 2 anni circa la proposta in oggetto, con le seguenti specifiche condizioni:

- considerato che l'art. 7 del R.D. 1443/1927 stabilisce il pagamento del diritto proporzionale alla superficie con cadenza annuale anticipata, la validità della proroga accordata per il periodo di due anni è subordinata alla condizione che la sopra citata Società effettui il pagamento dovuto per il primo anno. Alla scadenza, il permesso sarà automaticamente prorogato di un ulteriore anno a condizione che l'impresa effettui, entro la scadenza del primo anno, il pagamento dovuto per l'anno successivo;
- l'area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 1074 ed è delimitata con linea continua di colore rosso sul piano topografico alla scala 1:25.000, allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 137/A1906A/2021 dell' 8 aprile 2021.
- il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto allegato alla domanda;
- corrispondere ai sensi dell'art.7 del R.D. 1443/1927, per il Permesso di Ricerca, il diritto annuo anticipato, pari a 3,97 euro per ettaro, per un importo complessivo di € 4.263,78 (quattromiladuecentosessantatre/78), mediante versamento con l'applicativo PiemontePay. Il pagamento del diritto dovuto per l'anno seguente, di importo pari a quello del primo anno dovrà essere versato entro la scadenza dell'anno stesso. I pagamenti saranno introitati, rispettivamente, sul capitolo 31710 del bilancio 2023 della Regione Piemonte (accertamento n. 2023/158) e sul corrispondente capitolo del bilancio 2024;
- inviare, ogni 12 mesi, al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
- fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 221/1990 citata nelle premesse;
- nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a richiedere preventivamente all'Autorità Competente se le modifiche da apportare siano da assoggettare alla procedura di valutazione di compatibilità ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006;
- il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D.lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSSC (Documento di Sicurezza e Salute Coordinato);

tutto ciò premesso:

vista la D.D. n. A19_102 del 15 marzo 2023 di aggiornamento del canone annuale riferito alle concessioni minerarie e ai permessi di ricerca;

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio regionale ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";
- la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
- il D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";
- la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- la l.r. 40/1998: "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- i D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;
- la L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999: "L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative";
- il d.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017;

- il D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- l'art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2022-2024) approvato con D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046" come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano:

1. Di accordare alla Società Cresta Minerals Italy S.r.l. per la durata di due anni la proroga del permesso di ricerca per minerali di oro, argento ed associati, denominato "Fobello", ricoprente un'area di 1074 ettari situata nel territorio dei Comuni di Fobello, Cervatto, Cravagliana, Rossa, Balmuccia (VC). La validità di tale proroga biennale è subordinata alla condizione che detta impresa effettui il pagamento del diritto di cui al punto 5. La proroga del permesso decorre dalla data di tale pagamento.
2. Alla scadenza del primo anno, il permesso sarà automaticamente prorogato di un ulteriore anno a condizione che l'impresa effettui, entro la scadenza del primo anno, il pagamento del diritto dovuto per l'anno successivo, nella misura e con le modalità individuate al punto 5. La proroga decorrerà dalla data di tale pagamento.
3. L'area del Permesso, entro la quale il titolare può eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 1074 ed è delimitata con linea continua di colore rosso sul piano topografico alla scala 1:25.000, allegato alla Determinazione regionale n. 137/A1906A/2021 dell' 8 aprile 2021.
4. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto allegato alla domanda.
5. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:
 - corrispondere ai sensi dell'art.7 del R.D. 1443/1927, per il Permesso di Ricerca, il diritto annuo anticipato, pari a 3,97 euro per ettaro, per un importo complessivo di € 4.263,78 (quattromiladuecentosessantatre/78), mediante versamento con l'applicativo PiemontePay. Il pagamento del diritto dovuto per l'anno seguente, di importo pari a quello del primo anno dovrà essere versato entro la scadenza dell'anno stesso. I pagamenti saranno introitati, rispettivamente, sul capitolo 31710 del bilancio 2023 della Regione Piemonte (accertamento n. 2023/158) e sul corrispondente capitolo del bilancio 2024;
 - inviare, ogni 12 mesi, al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
 - fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

- provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 221/1990 citata nelle premesse.

6. Nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a richiedere preventivamente all'Autorità Competente se le modifiche da apportare siano da assoggettare alla procedura di valutazione di compatibilità ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006;

7. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D.lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSSC (Documento di Sicurezza e Salute Coordinato).

Il Permesso di Ricerca è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La presente Determinazione verrà inviata ai soggetti interessati dal procedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

(A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)

Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini